



**CITTA' DI BARONISSI**  
Provincia di Salerno

Prot. n° 39296

Baronissi, 25 dicembre 2021

**ORDINANZA N.76/2021**

**IL SINDACO**

**Ulteriori misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19**

Preso atto della *delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020* con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato dal Consiglio dei Ministri, da ultimo fino al 31 marzo 2022, in data 14 dicembre 2021;

Visto il *decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, convertito, con modificazioni, *dalla legge 22 maggio 2020, n. 35*, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il *decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*, convertito, con modificazioni, *dalla legge 14 luglio 2020, n. 74*, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 02/03/2021* recante « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute 18 giugno 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e Toscana e nella Provincia autonoma di Bolzano" che ha disposto l'applicazione delle misure relative alla zona bianca al territorio della Regione Campania;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021 recante " Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 in « zona bianca » le cui misure sono state prorogate al 30 ottobre 2021 con Ordinanza del Ministro della Salute del 27 agosto 2021;

Visto il DPCM 12 ottobre 2021 << Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante : << Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute 28 ottobre 2021 recante “ Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale le misure di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella zona bianca sono reiterate fino al 31 dicembre 2021;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 26 del 30 ottobre 2021 con la quale, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data del 1 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021:

1. sono prorogate le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 25 del 30/09/2021- pubblicata sul BURC in pari data - e, per l'effetto:

1.1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00:

a) è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;

b) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

1.2. è fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”;

1.3. fatte salve le disposizioni che impongono l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso, detto obbligo resta fermo, anche all'esterno, ove si configurino assembramenti o affollamenti e in ogni situazione in cui non possa essere comunque garantito il distanziamento interpersonale. L'utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato - ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento - nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all'aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all'aperto.

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 , convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali», in GU n.291 del 7-12-2021, e, in particolare, l'art. 1 (“Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche”);

Vista l'ordinanza regionale n.27 del 15 dicembre 2021, con la quale, sulla scorta dei dati e delle motivazioni ivi riportate, è stato disposto che : “

1.1 .a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022:

- per l'intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell'acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli

esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all'aperto, nel rispetto del distanziamento previsto;

- nei luoghi pubblici all'aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;

- è confermato l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all'aperto, in ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, code, file, mercati, fiere, contesti di trasporto pubblico all'aperto);

#### 1.2. nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022:

- dalle ore 11:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell'acqua";

2. E' fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell'adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale ai sensi delle disposizioni vigenti.

3. E' fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la Giunta Regionale della Campania la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. "movida".

Vista l'ordinanza regionale n.28 del 19 dicembre 2021, con la quale, sulla scorta dei dati e delle motivazioni ivi riportate, è stato disposto che : “

1. Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e fermo restando l'obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale:

#### 1.1. con decorrenza immediata e fino al 1 gennaio 2022:

- è fatto divieto di svolgimento di feste ed eventi consimili in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Resta consentito il solo svolgimento di pranzi e/o cene, nel rispetto dei protocolli vigenti, nonché di altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell'evento.

Si precisa che lo svolgimento dell'attività di ristorazione, anche presso le strutture alberghiere, resta consentita nel rispetto dei protocolli vigenti e con esclusione di attività di ballo;

1.2. restano confermate le disposizioni dell'ordinanza n.27 del 15 dicembre 2021, e, per l'effetto:

#### - a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022:

1.2.1. per l'intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell'acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti i bar e gli altri esercizi di ristorazione, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all'aperto, nel rispetto del distanziamento previsto;

1.2.2. nei luoghi pubblici all'aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;

1.2.3. è confermato l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all'aperto, in ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, code, file, mercati, fiere, contesti di trasporto pubblico all'aperto);

#### - nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022

1.2.4. dalle ore 11:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con

esclusione dell'acqua. Si precisa che il divieto non riguarda le strutture con modalità di vendita "drive through", con sistema di ordine, pagamento e ritiro direttamente in macchina.

2. E' fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell'adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale ai sensi delle disposizioni vigenti.

3. E' fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. "movida".

Vista la nota sindacale prot.n. 39085 del 22 dicembre 2021 con la quale è stata fatta raccomandazione a chiunque di rispettare pedissequamente le norme previste in materia anti COVID-19 dalla legislazione nazionale e da quella regionale;

Rilevato che gli ultimi dati registrati dal Comune evidenziano un ulteriore sensibile incremento del numero dei casi di contagio da Covid-19 ;

Ravvisato che, al fine di scongiurare l'ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica sul territorio comunale nell'attuale delicatissima fase, caratterizzata da un incremento esponenziale della diffusione del virus in pendenza della campagna vaccinale, salvo l'obbligo di rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, occorre adottare immediate misure idonee ad evitare le occasioni di contagio derivanti dagli assembramenti ed affollamenti al chiuso , connessi ad eventi, manifestazioni, riunioni, convegni in centri sociali, teatri, circoli ludico ricreativi e altri locali pubblici;

Visto l'*art. 32 della Legge n. 833/1978* che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Richiamato il *D.Lgs n. 267/2000* nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'*art. 50* del suddetto decreto;

### **ORDINA**

fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e fermo restando l'obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti:

- **con effetto immediato e fino al prossimo 2 gennaio 2022** il divieto di svolgimento al chiuso di eventi, manifestazioni, riunioni, convegni in centri sociali, teatri, circoli ludico ricreativi e altri locali pubblici;

### **RACCOMANDA**

- il rigoroso uso anche all'aperto della mascherina protettiva, il rispetto del distanziamento, il divieto di assembramento e il rispetto pedissequo di tutte le norme previste in materia anti COVID-19 dalla legislazione nazionale e da quella regionale;

- al Comando di Polizia Municipale di intensificare la vigilanza e i controlli nel rispetto delle disposizioni vigenti;

### **RICORDA**

che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui ai provvedimenti nazionali e regionali comporta le sanzioni previste dalla legge.

#### **MANDA**

- al Comando di Polizia Locale di Baronissi;  
- alla locale stazione dei Carabinieri di Baronissi;  
per quanto di competenza;

#### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia comunicata alla Prefettura U.T.G. di Salerno, alla Regione Campania e pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Baronissi e sul sito istituzionale dell'Ente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dott. Gianfranco Valiante